

12 FEBBRAIO 2020

AVVISO:
MODIFICATA LA L.R. N.22/09
"PIANO CASA".
INTRODOTTA LA POSSIBILITA'
DEL RILASCIO DEL
PdC IN SANATORIA
PER OPERE REALIZZATE PRIMA DELL'ENTRATA IN
VIGORE DELLA L.R. 22/09
(23/11/2009)
PURCHE' CONFORMI ANCHE
ALLA NORMATIVA VIGENTE
AL MOMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI.

La L.R. n.2 del 29/01/2020, pubblicata sul BUR Marche il 06/02/2020, ha introdotto, all'art. 4, **il comma 9-bis** che consente la **sanatoria, ai sensi dell'art.36 del D.P.R.380/01**, delle opere realizzate anteriormente all'entrata in vigore della L.R. 22/09 ma conformi anche alla normativa vigente all'epoca di realizzazione dei lavori abusivi.

Si riporta stralcio della L.R. sopra indicata:

"9 bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36 del d.p.r. 380/2001 costituiscono disciplina urbanistica ed edilizia vigente anche le disposizioni contenute in questa legge e gli interventi in essa previsti possono essere considerati ai fini della relativa sanatoria."

Al fine della verifica della doppia conformità, l'Ufficio resta a disposizione di coloro che necessitano della documentazione relativa allo strumento urbanistico vigente al momento della realizzazione dei lavori abusivi.

In particolare l'Ufficio si rende disponibile a fornire copie delle tavole di Piano e delle NTA relative al:

- a) PRG '70 "Intercomunale" approvato con D.P.G.R. n.701 dell'8/3/1973;
- b) PRG '90 approvato con D.P.G.R. n.1839 del 4 Aprile 1990;
- c) Variante "Zona Mare e Carducci" del 1995;
- d) PRG "Secchi", adottato con Del. di C.C. n. 183 del 06/08/1998.

Si ricorda che le pratiche in sanatoria, presentate ai sensi del nuovo comma 9-bis dell'art.4 della L.R. 22/09, dovranno essere corredate della **doppia verifica di conformità urbanistico edilizia alle norme del Piano Casa e agli indici e distacchi e altre norme vigenti al momento della realizzazione dei lavori.**

Si ricorda infine che il presupposto per il rilascio del P. di C. in sanatoria è la **conformità delle opere anche alla normativa sismica**. Pertanto, ai fini del rilascio del P. di C. in sanatoria, sarà obbligatoriamente richiesto il **certificato di idoneità sismica** depositato presso il competente ufficio regionale, fatta eccezione per quelle **opere strutturali risalenti a prima del 10/02/1983** che non erano soggette a preventiva Denuncia/Autorizzazione Sismica, per le quali sarà sufficiente allegare una **dichiarazione di idoneità statica**.